

Allegato B all'atto N. 36672/14533 di rep. Not PAOLO CHERUBINI

Allegato A all'atto N. 35669/13731 di rep. Not PAOLO CHERUBINI

## STATUTO

Titolo I – Denominazione, natura e disciplina, sede e scopo

Titolo II – Patrimonio e mezzi

Titolo III – Fondatori, partecipanti e sostenitori

Titolo IV – Organi e amministrazione

- 1) Capo I – Organi della Fondazione
- 2) Capo II – Consiglio di Amministrazione
- 3) Capo III – Presidente, Vice Presidente, Direttore
- 4) Capo IV – L'organo di Controllo e l'organo di Revisione Legale dei Conti

Titolo V – Comitati

Titolo VI – Amministrazione e norme generali

### Titolo I – Denominazione, natura e disciplina, sede e scopo

#### Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1) E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE SPEDALI CIVILI BRESCIA" (di seguito denominata "Fondazione") ha sede legale a Brescia in Piazzale Spedali Civili n. 1 ed opera in ambito nazionale con particolare attenzione al territorio della Regione Lombardia.
- 2) La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico ed a decorrere dal termine stabilito nell'art. 104, comma II del D.Lgs. 117/2017, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". Fino a detto termine manterrà la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
- 3) Essa ha durata illimitata.
- 4) Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

#### Articolo 2 – Natura e disciplina

La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile nonché alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod..

#### Articolo 3 – Scopo

- 1) La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività sanitarie e socio-sanitarie dell'ASST Spedali Civili di Brescia.
- 2) La Fondazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza indiretta attraverso l'elargizione di risorse monetarie e non monetarie con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, anche con modalità innovative, a favore dell'ASST Spedali Civili di Brescia ed in particolare per la promozione della ricerca scientifica in campo biomedico, farmacologico e sulle neoplasie maligne mediante:
  - Erogazione di contributi indistinti o vincolati a progetti e/o investimenti;
  - Dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi;
  - Erogazione di risorse per progetti di ricerca e studio.
- 3) La Fondazione svolge altresì la propria attività sempre nel settore della beneficenza indiretta attraverso l'elargizione di risorse monetarie e non monetarie con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione

Maestra Sabrina Cardina Novelli  
Paolo Cherubini notaio  
Paolo Cherubini notaio



patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, anche con modalità innovative, per favorire e/o incentivare, anche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 :

- la formazione universitaria e post-universitaria;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

#### **Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse**

- 1) La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- 2) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- 3) La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà porre in essere le seguenti attività:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica verso le attività dell'ASST Spedali Civili di Brescia;
- b) incentivare la contribuzione e assistere coloro che intendono donare;
- c) promuovere la raccolta, diretta e indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative della fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- d) intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli Ospedali, le Cliniche, i Centri di Assistenza Medica, le Associazioni e le Fondazioni italiane ed estere operanti nel settore, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi simili;
- e) promuovere la costituzione di nuove realtà di intermediazione filantropica in grado di rispondere ad esigenze non ancora soddisfatte; costruire e partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, italiane o straniere, le cui attività risultino organiche o funzionali a quelle svolte dalla Fondazione.

- 4) Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione, in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte di fondi, anche mediante offerte di beni e servizi ai sovventori.

- 5) Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

- 6) Alla Fondazione è stato espresso divieto di:

- svolgere funzioni creditizie;
- svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata;
- distribuire, anche indirettamente, gli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, durante la vita della Fondazione, a fondatori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, in conformità con le norme di legge.

### **Titolo II – Patrimonio e mezzi**

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

- 1) Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- Dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, la cui entità è fissata nell'atto costitutivo;
- Dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e



internazionali, che, qualora non venissero espressamente dichiarati indisponibili dal o dai soggetti a qualsiasi titolo erogati, saranno destinati a costruire il patrimonio disponibile della Fondazione.

2) Quando dovesse risultare che il patrimonio minimo di cui all'art.4 del D.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

3) Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto la stessa con il suo patrimonio.

4) Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

#### Articolo 6 – Mezzi

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- Con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
- Con i proventi netti delle attività della Fondazione;
- Con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- Con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
- Con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
- Con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

#### Titolo III – Fondatori, partecipanti e sostenitori

##### Articolo 7 – Fondatori

1) Assumono la qualifica di Fondatori non originari, solo se ottengono il consenso dell'Assemblea dei Fondatori espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, oltre all'ASST Spedali Civili di Brescia, i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione, versano una somma non inferiore a di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), di cui parte, nella misura determinata nell'atto costitutivo, a costituzione del fondo di dotazione iniziale, propongono e sostengono attività ed iniziative finalizzate alla crescita, allo sviluppo ed all'incremento delle risorse economiche e patrimoniali della Fondazione.

2) Sono Fondatori originari:

- l'ASST Spedali Civili ;
- la "Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS";
- la "Fondazione Adele e Cav. Francesco Lonati";
- la "Fondazione Angelo Nocivelli" ;
- la "Fondazione Beretta".

3) La qualifica di Fondatore è trasmissibile agli aventi causa a titolo universale.

4) Ciascun Fondatore sia originario che successivo, può, al ricorrere di giustificati motivi, recedere ovvero sciogliersi individualmente dal rapporto con la fondazione, senza che ciò comporti alcun diritto di rimborso e/o compenso economico.

*Marta Selva, Candace Nocivelli*  
*puole unum non notare*  
*puole unum non notare*



### **Articolo 8 – Assemblea dei Fondatori**

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori della Fondazione, sia originari che successivi, come definiti nel precedente art. 7.

L'Assemblea dei Fondatori nomina i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti a maggioranza assoluta dei componenti.

L'assemblea dei Fondatori designa inoltre il membro del Consiglio di Amministrazione di spettanza dell'Assemblea dei Partecipanti qualora quest'ultima non vi provveda.

Le modalità di espressione del voto per l'elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti possono avvenire anche mediante consultazione scritta.

L'Assemblea può inoltre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, revocare, ove consentito dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti. E' altresì compito dell'Assemblea elaborare le grandi linee di indirizzo della Fondazione, demandate poi, per la loro declinazione e attuazione concreta, al Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 9 – Partecipanti**

1) Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2) In ogni caso, la qualifica di Partecipante viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.

3) La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera.

Il Partecipante può essere dichiarato decaduto:

- per indegnità;
- quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.

4) I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti.

5) I Partecipanti esercitano le funzioni previste nel presente Statuto. Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tal fine convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.

6) Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dalla propria qualifica con lettera raccomandata. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, sempreché il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.

### **Articolo 10 - Sostenitori**

Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.

## **Titolo IV – Organi e amministrazione**

### **Capo I – Organi della Fondazione**

### **Articolo 11 – Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;



- Il Presidente;
- L'organo di Controllo;
- L'organo di Revisione Legale dei Conti, quando prescritto al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore o se previsto facoltativamente con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione;
- L'Assemblea dei Fondatori (di cui al precedente art.8);
- L'Assemblea dei Partecipanti (di cui al precedente art.9).

## Capo II – Consiglio di Amministrazione

### Articolo 12 – Composizione e nomina

- 1) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, dei quali:
  - uno è membro di diritto e coincide con il Direttore Generale (Legale Rappresentante pro tempore) dell'ASST Spedali Civili;
  - 5 (cinque) vengono designati uno ciascuno dai cinque Fondatori originari: - l'"ASST Spedali Civili" ; - la "Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS"; - la "Fondazione Adele e Cav. Francesco Lonati"; - la "Fondazione Angelo Nocivelli" ; - la "Fondazione Beretta".Ove venga a mancare, per qualsivoglia motivo, uno dei cinque Fondatori originari, il relativo membro viene designato in via sostitutiva dai restanti Fondatori originari a maggioranza ed acquista le medesime prerogative del Fondatore originario.
  - uno è designato dall'Assemblea dei Partecipanti secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 9. In caso di mancata designazione, il relativo membro viene designato in via sostitutiva dall'Assemblea dei Fondatori a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) esercizi ed i Consiglieri possono essere confermati senza limitazioni.
- 3) In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di un Consigliere, la designazione del sostituto compete al soggetto che aveva nominato il Consigliere dimissionario o cessato, salvo quanto previsto al precedente primo comma. Il consigliere così designato resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio nel quale entra a far parte. Il Consigliere designato dalla "A.S.S.T Spedali Civili" cesserà dalla carica 180 giorni dopo la cessazione della carica del Direttore Generale della "A.S.S.T Spedali Civili" che lo ha nominato.
- 4) I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di 3 volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati deceduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.
- 5) Le funzioni di Presidente e di Componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato, che comunque non possono mai rappresentare un compenso individuale che non sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
- 6) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

### Articolo 13 – Poteri

- 1) Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
- 2) In particolare il Consiglio:
  - Nomina tra i componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
  - Nomina il Direttore della Fondazione, stabilendone compiti e attribuzioni;

Marta Sforza Candiani Nocivelli

Prode Urubum not no  
Prode Urubum not no



- Approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, nonché il bilancio di esercizio redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 30/07/2017, quello sociale, nonché redige la relazione morale e finanziaria;
- Predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- Delibera l'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;
- Delibera i Regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- Delibera l'ammissione dei Partecipanti, anche onorari, nonché la motivata decadenza dei medesimi;
- Approva, con il voto favorevole di almeno 5 membri del Consiglio, le modifiche allo Statuto che devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 25;
- Può istituire il Comitato Scientifico e ove lo ritenga opportuno, altri eventuali Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti ed il Presidente;
- Delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- Delibera acquisti di beni e servizi nonché l'attivazione di rapporti di collaborazione con idonee figure professionali;
- Delibera, determinandone la misura entro i limiti di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, al revisore dei conti ovvero alla società di revisione e ai componenti degli eventuali comitati;
- Ratifica i provvedimenti d'urgenza del Presidente;
- Può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
- Può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
- Può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti.
- Cura la tenuta dei libri obbligatori per legge.

#### **Articolo 14 – Riunioni**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
- 2) L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno 4 (quattro) volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre Consiglieri.
- 4) Alle riunioni partecipa l'organo di controllo.
- 5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio e/o per video conferenza.
- 6) Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.



### Capo III – Presidente, Vice Presidente, Direttore

#### Articolo 15 – Il Presidente

- 1) Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; può essere riconfermato senza limitazioni.
- 2) Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure.
- 3) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.
- 4) Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari.
- 5) In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva.
- 6) In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente (di cui al successivo art 16) e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

#### Articolo 16 – Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione. Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### Articolo 17 – Il Direttore

- 1) Il Direttore della Fondazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza.
- 2) Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni; sovrintende all'organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti.
- 3) In via provvisoria, nella fase di avvio delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può affidare le funzioni di Direttore della Fondazione ad un Dirigente Amministrativo dipendente dell'ASST Spedali Civili, scegliendo tra una rosa di tre candidati pro-posta dall'Azienda. L'incarico verrà espletato a titolo gratuito.
- 4) Il Direttore della Fondazione risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

### Capo IV – Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

#### Articolo 18 – Composizione e nomina dell'Organo di controllo

L'assemblea dei Fondatori nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione.

*Paolo Cherubini notaro*

*Paolo Cherubini notaro*

*Marta Sestini Carducci Novelli*



I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Ai Fondatori è attribuito il diritto di designare, a maggioranza, 3 (tre) membri effettivi dell'Organo di Controllo collegiale.

Ai Partecipanti è attribuito il diritto di designare, nella loro assemblea, 2 (due) membri supplenti del Collegio. In assenza di designazione da parte dei Partecipanti tutti i componenti saranno designati dai Fondatori che esprimono tale volontà a maggioranza.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere confermati senza limitazioni.

L'organo di controllo elegge il Presidente fra i propri componenti.

In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Componente dell'Organo di Controllo effettivo, questi è sostituito dal più anziano di nomina fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età. Il Componente dell'Organo di Controllo subentrato scade insieme a quelli già in carica.

Nel caso in cui un Componente dell'Organo di Controllo supplente dovesse subentrare ad un Componente dell'Organo di Controllo effettivo, un ulteriore Componente dell'Organo di Controllo, che dovrà assumere le funzioni di Componente dell'Organo di Controllo supplente, sarà designato dagli stessi soggetti che hanno designato il Componente dell'Organo di Controllo Supplente divenuto effettivo.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.

Le deliberazioni dell'organo di controllo sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

I componenti dell'organo di controllo che non intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c. e dell'art. 2397 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 19 - Revisione Legale dei Conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea dei Fondatori nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere confermato senza limitazioni. La funzione di Revisore Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione; può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell'esercizio del controllo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa; esprime il suo parere mediante apposita relazione al bilancio.

Di ogni rilievo effettuato riferisce al Consiglio.

Le riunioni del Collegio, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi sono, verbalizzati in apposito registro tenuto nella sede della Fondazione.



## **Titolo V – Comitati**

### **Articolo 20 – Comitati e Comitato Scientifico**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Scientifico e può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente.
- 2) I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.
- 3) I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

### **Articolo 21 – Gratuità delle cariche**

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

## **Titolo VI – Amministrazione e norme generali**

### **Articolo 22 – Esercizi e bilanci**

- 1) Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo.
- 2) Il primo esercizio ha inizio all'atto della costituzione della Fondazione e si chiude il 31 dicembre 2019.
- 3) La Fondazione redige il Bilancio di esercizio secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017 da approvarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo e, nei casi previsti dalla suddetta normativa, altresì il bilancio sociale. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio consuntivo e redige la relazione sulla gestione e sull'attività svolta. Il bilancio consuntivo, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione dell'organo di controllo sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **Articolo 23 – Avanzi di gestione: operazioni vietate**

- 1) Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali in rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.
- 2) E' fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n.117/2017.

### **Articolo 24 – Ordinamento, gestione e contabilità**

L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Direttore e degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 25 – Estinzione**

- 1) La Fondazione si estingue:
  - a) In caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
  - b) a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
  - c) nei casi di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n.117/2017
  - d) nel caso venisse a mancare contemporaneamente, per qualsivoglia motivo, la maggioranza dei Fondatori originari.

*Polo Tennis Club*

2) Al verificarsi delle fattispecie di cui sopra al punto 1, lettere a), b) e c), il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore a 6 (sei). Nomina quindi uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Al verificarsi della fattispecie di cui sopra al punto 1, lettera d), il Consiglio di Amministrazione, nei suoi componenti rimasti in carica, dà atto, mediante apposita deliberazione, l'avvenuta estinzione della Fondazione e nomina quindi, a maggioranza assoluta dei suoi componenti rimasti in carica, uno o più liquidatori determinandone i poteri.

3) Nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore scelto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. (art. 9 del Decreto Legislativo n.117/2017)

4) La trasformazione, la fusione o lo scioglimento della fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 26 – Disposizioni finali

L'efficacia delle modifiche portate da questo Statuto per l'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore è subordinata alla decorrenza del termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017. Allo stesso termine è assoggettata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie precedenti della Fondazione relative alla sua qualifica di "Onlus" ex D.Lgs. 460/1997, momento in cui tali clausole diverranno definitivamente incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore. Pertanto a decorrere del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, X co., del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo alla piena operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, istituito ai sensi di legge, la Fondazione sarà obbligata ad iscriversi nello stesso Registro nonché ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In tale momento diverranno definitivamente inefficaci tutte le clausole statutarie precedenti a questo testo contenenti il riferimento alle "Onlus" nonché attinenti al regime "Onlus".

La perdita della qualifica di "Onlus", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, non integra un'ipotesi di scioglimento della Fondazione.

Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice suddetto.

#### Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonché alle relative disposizioni di attuazione.

*Marta Silvana Candela Novelli*

*Fuse M...*



Copia conforme all'allegato "A" dell'atto in data 5 dicembre 2023  
n.35669 di mio repertorio.

Brescia, ventotto novembre duemilaventicinque (28.11.2025).



*Paolo Cherubini*



